

**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
**Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5606/2022 promossa da:

C.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in ...presso il difensore avv.  
...

ATTORE

**contro**

A.T.C.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in via ....presso il  
difensore avv. ...

CONVENUTA

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Agendo con atto di citazione del 23.09.2022, ritualmente notificato alla convenuta, C.M. ha convenuto in giudizio A.T.C.P., chiedendo la revoca dell'obbligo a lui imposto ai sensi dell'art. 148 c.c. dal Tribunale di Lucera con Provv. del 7 aprile 2011 del versamento alla ex nuora di Euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento delle nipoti A.M., nata a L. il (...), G.M., nata a F. il (...) e V.P.M., nata a S.G.R. il (...), stante l'inadempimento del padre.

Ha esposto il M. a sostegno della propria domanda di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, determinato dall'aggravarsi delle sue condizioni di salute per patologie legate all'età senile, comportanti maggiori spese sanitarie, e dal venir meno del contributo economico della moglie deceduta.

Ha aggiunto che tutte e tre le nipoti, ormai maggiorenni, avrebbero raggiunto l'indipendenza economica, addirittura, quanto alle prime due, creando propri autonomi nuclei familiari.

Nel costituirsi in giudizio, A.T.C.P. si è opposta all'accoglimento della domanda, eccependo di versare in condizioni di salute tale da non consentirgli di lavorare, che nessuna delle circostanze rappresentate sarebbe suscettibile di provocare un reale peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente; che il raggiungimento della maggiore età delle figlie non avrebbe eliminato lo stato di bisogno in cui le stesse versavano al momento del sorgere dell'obbligo per il nonno, posto che quanto ad A.M. la stessa sarebbe domiciliata in Ascoli Piceno, non presterebbe attività lavorativa, il marito sarebbe disoccupato e la figlia B.A.S., di 10 anni, vivrebbe con la nonna, odierna resistente (cfr.: certificato di residenza della deducente), la quale, peraltro, continuerebbe ad aiutare economicamente la figlia; G.M., anch'essa disoccupata, sarebbe madre di tre figli, tutti minori ed affidati, i primi due, al servizio sociale del Comune di Lucera dal Tribunale per i Minorenni di Bari che avrebbe anche dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, F.R.; V.P.M., tuttora, studentessa fuori sede per diventare O.S.S., ossia "Operatore Socio Sanitario" (cfr. attestazione del 14.11.2022 rilasciata dalla A.I., che si deposita, che certifica anche gli orari di svolgimento delle lezioni e del tirocinio) e necessitante di mantenimento.

Quanto al padre delle ragazze, R.C.M. marito della P. e figlio dell'attore, avrebbe avuto altri tre figli dalla nuova compagna convivente e lavorerebbe solo sporadicamente, tanto rendendolo incapiente ed inadempiente, e giustificando la persistenza dell'obbligazione del nonno.

All'udienza del 01.02.2023 la causa è stata riservata in decisione.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento della persistenza dei presupposti che hanno determinato il Tribunale di Lucera ad imporre al ricorrente, con Provv. del 7 aprile 2011, l'obbligo del versamento alla moglie separata del figlio di Euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento delle nipoti A.M., nata a L. il (...), G.M., nata a F. il (...) e V.P.M., nata a S. G. R. il (...), stante l'inadempimento del padre, delle ragazze, R.C.M..

Vige in materia il principio di diritto secondo cui in tema di mantenimento dei figli minori, l'obbligo di mantenimento stabilito dall'art. 148 c.c. "spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo".

Facendo applicazione del principio suesposto, deve rilevarsi che nel caso di specie, la convenuta ha esposto di non essere nelle condizioni di svolgere attività lavorativa, nonostante abbia ancora 53 anni.

Invero, tra le patologie elencate che la renderebbero inidonea o comunque non completamente idonea a lavori comportanti uno sforzo fisico, rileva l'ernia del disco lombare, in quanto interessante la colonna vertebrale. Non è, viceversa, emerso un livello professionale o di istruzione in grado di rendere possibile la sua applicazione in lavori intellettuali.

In concreto, la P. ha dimostrato di non svolgere alcuna attività lavorativa depositando attestazione ISEE, di avere quali uniche entrate il ridetto assegno di mantenimento e il reddito di cittadinanza, ammontante ad Euro 600,00 mensili. Pur volendo ritenere sussistente una residua capacità lavorativa, la stessa deve presumersi marginale, data la patologia documentata che ne esclude l'applicazione nel campo operaio e la mancanza di possibilità di concrete applicazioni in campo intellettuale.

Non è, inoltre, contestata la persistenza dell'inadempimento del figlio del ricorrente, il quale, unitosi con altra compagna, è divenuto padre di altri tre figli, senza che il suo stato di occupazione lavorativa altalenante abbia fatto registrare miglioramenti.

Non integra, altresì, un peggioramento della condizione reddituale del ricorrente il decesso della moglie e il venir meno del reddito con il quale la stessa contribuiva al menage familiare, trattandosi di mera pensione di vecchiaia di Euro 487,39, appena sufficiente alle proprie esigenze personali.

Elemento, invece, degno di nota è costituito dall'età avanzata del ricorrente che in un bilanciamento di interessi deve indurre a ritenere che le risorse dallo stesso percepite a titolo di pensione devono essere considerate come necessarie ad una sopravvivenza dignitosa, risultando esigibile, almeno dalle due nipoti più grandi, ormai madri a loro volta, un impegno adeguato e proporzionato alla loro giovane età e dall'assunzione di responsabilità che deve derivare nei confronti della propria prole.

Soltanto con riferimento alla nipote più piccola, V.P.M., può farsi un discorso diverso, in quanto tuttora studentessa fuori sede per diventare O.S.S.

Quanto al mantenimento dei figli, è noto, invece, come lo stesso derivi, in primis, dall'art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c.

Le dette disposizioni normative impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età. L'obbligo è del resto stato rafforzato dalla novella della L. n. 54 del 2006 che all'art. 155-quinquies ha stabilito che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico". Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all'infinito, ma dalla "durata mutevole" da valutare caso per caso (Trib. Novara n. 238/2011).

In linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, infatti, lo stato di non occupazione del figlio non può di per sé essere considerato come giustificazione del mantenimento oltre una soglia che viene tendenzialmente fissata nei 34 anni. Oltre questo limite massimo, individuato dalla giurisprudenza prevalente, il mantenimento diventerebbe infatti "un vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani".

È tuttavia altrettanto pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e di un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).

In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013).

Applicati i detti principi al caso di specie, si ritiene di dover continuare ad onerare il ricorrente dell'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento della sola nipote V.P., sia pure nella minima e limitata misura di Euro 50 mensili, dal momento che la sua mancanza di indipendenza economica non può essere considerata frutto di un atteggiamento di colposo parassitismo, ma conseguenza della sua applicazione allo studio e alla formazione professionale proprio al fine della propria emancipazione ed autonomia.

Le spese di lite, stante il quasi integrale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un terzo, e per la restante parte, devono essere posta a carico della resistente, in misura dimidiata in considerazione dell'ammissione della P. al Patrocinio a Spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie parzialmente la domanda e riduce ad Euro 50,00 mensili l'obbligo imposto a C.M. dal Tribunale di Lucera con Provv. del 7 aprile 2011 di versamento ad A.T.C.P. del contributo al mantenimento delle nipoti, revocandolo per A.M., nata a L. il (...) e G.M., nata a F. il (...) e limitandolo alla sola V.P.M., nata a S.G.R. il (...);

- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, nella misura già ridotta di un terzo per la parziale compensazione, in Euro 567,33, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Conclusione

Così deciso in Foggia, il 2 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2023.